

**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

REGOLAMENTO

***COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA ED ATTIVITA' CONNESSE
(TATUAGGIO PIERCING E SOLARIUM)***

Indice

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni
- Art. 2 - Consultazione Associazioni di categoria
- Art. 3 – Modalità di svolgimento dell'attività
- Art. 4 - Attività esercitabili da una stessa impresa, compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio e società infrasettoriali
- Art. 5 – Requisiti per l'esercizio dell'attività
- Art. 6 - Dichiarazione di inizio attività
- Art. 7 - Superfici minime dei locali
- Art. 8 - Idoneità igienica sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.
- Art. 9 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti
- Art. 10 - Requisiti igienici per l'attività svolta presso il domicilio dell'esercente
- Art. 11 - Altre disposizioni igienico sanitarie
- Art. 12 - Formazione degli operatori
- Art. 13 - Subingresso
- Art. 14 - Obblighi dei titolari di attività di acconciatore ed estetista
- Art. 15 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi
- Art. 16 - Sospensione e cessazione dell'attività
- Art. 17 - Controlli e vigilanza
- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 - Norme transitorie
- Art. 20 - Entrata in vigore abrogazioni e pubblicità
- Art. 21 – Disposizioni finali e di rinvio

Appendice

Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing

Disciplina dell'attività di solarium

Allegati:

allegato A - Procedure per l'attivazione di un esercizio di acconciatore, estetista

allegato B - Informazioni per il consenso informato di chi intende sottoporsi a procedure di tatuaggio o di piercing

allegato C – Autorizzazione del minore all'esecuzione di tatuaggio o piercing

Art. 1

Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività di acconciatore ed estetista esercitate nel territorio comunale di Castellazzo Bormida, in conformità alle disposizioni di cui alle leggi speciali dello Stato e della Regione Piemonte.

2. Le attività di acconciatore ed estetista, ricomprendono tutti gli istituti di bellezza o simili, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuale o societaria, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività, sia che l'attività venga esercitata in luogo pubblico che in luogo privato (reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, presso convivenze, su proprietà particolari FF.SS. aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale ecc.).

3. Con il termine ACCONCIATORE si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo o su donna, relative al taglio dei capelli, all'acconciatura degli stessi, all'applicazione di parrucche, al taglio della barba, ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile o femminile", "acconciatore unisex", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere per signora", "pettinatrice" e dizioni simili, "barbiere".

4. Con il termine ESTETISTA si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista -, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 10 della medesima legge, ed altresì con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.86, n. 713 e s.m.i.

E' ricompresa tra le attività per cui occorre la qualificazione professionale di estetista anche l'attività di ricostruzione unghie ed applicazione unghie artificiali.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

5. L'attività di SOLARIUM ovvero l'esposizione in cabine appositamente attrezzate di viso e corpo ai raggi U.V.A. a scopo estetico senza finalità terapeutiche è compresa nell'attività di estetista. Per tale attività valgono i medesimi requisiti professionali previsti per l'estetista e, per quanto attiene i requisiti strutturali, igienico sanitari, organizzativi e procedurali nonché professionali, si rimanda al Regolamento Regionale delle Attività di Solarium, di cui al DPGR n. 78/1999 nonché al DPGR 7 aprile 2003, n. 6/R, posto in allegato, che costituisce parte integrante al presente regolamento.

6. Le attività di TATUAGGIO (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni o figure indelebili), e di PIERCING (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) sono al momento disciplinate dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 2.8/156 del 5.2.1998, posta in appendice nel presente Regolamento e dal D.P.G.R. 22 maggio 2003 n. 46.

Art. 2

Consultazione Associazioni di categoria

1. E' prevista la consultazione preventiva delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie degli Acconciatori e degli Estetisti in merito alle modifiche sostanziali al presente regolamento, al calendario delle aperture domenicali e festive ed ogni qualvolta ciò si renda necessario ai fini della gestione coordinata e concordata di problematiche di rilevante interesse generale per la categoria.

2. Allorquando dovessero venire affrontate tematiche che abbiano attinenza con problematiche igienico – sanitarie relative alle norme regolamentari e alla definizione di linee di indirizzo, verrà consultato preventivamente il direttore del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente sul territorio o suo delegato.

Art. 3

Modalità di svolgimento dell'attività

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente purché si dia prova che questi abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

2. Le attività di cui al presente regolamento possono essere svolte da personale qualificato anche a titolo di “dimostrazione” di prodotti per la cosmesi o di altro. In tal caso dette attività dovranno presupporre che:

- a) le prestazioni non comportino il pagamento di alcun corrispettivo sotto qualsiasi forma;
- b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso delle conoscenze sui rischi connessi alle attività e sulle corrette prassi igieniche da osservarsi ai fini preventivi.
- c) le prestazioni vengano eseguite in locali in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa di settore

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle associazioni del comparto.

3. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall'art. 9 della Legge 4.01.90, n. 1.

4. Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento, possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso. Tale attività di vendita non è soggetta alla normativa in materia di commercio al dettaglio in sede fissa (D.Lgs. n. 114/1998).

Art. 4

Attività esercitabili da una stessa impresa, compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio e società infrasettoriali

1. Una stessa impresa individuale, avente i requisiti previsti dalla Legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato), non può presentare comunicazioni per l'apertura contemporanea di più esercizi posti in locali diversi.
2. In deroga al comma 1, una stessa impresa può esercitare le attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia svolta da persona in possesso della qualifica professionale.
3. Una stessa società, avente i requisiti di cui alla predetta legge, non può essere intestataria di un numero di esercizi superiore al numero di soci qualificati che operano professionalmente nell'impresa.
4. Una stessa società, non avente i requisiti di cui alla legge n. 443/1985, può essere intestataria di esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale; in questo caso si deve comunicare al Comune la persona incaricata della direzione dell'azienda.
5. Una stessa persona fisica non può essere titolare di più di un esercizio.
6. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio da un'unica impresa in possesso dei requisiti previsti per le singole attività e di ambienti idonei sotto il profilo igienico - sanitario.
7. L'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, può essere svolto a condizione che il titolare o i soci siano in possesso delle relative qualifiche professionali per svolgere le attività; in questo caso viene richiesto il possesso di distinti e separati ambienti; nel caso in cui, per recesso di soci o per altra causa, venissero a mancare una delle qualifiche, l'attività dovrà essere adeguata di conseguenza.
8. In deroga ai precedenti commi 6 e 7 presso le convivenze, previo parere dell'A.S.L., lo stesso locale può essere adibito all'esercizio dell'attività di acconciatore congiunta a quella di estetista.

Art. 5

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è necessario:
 - a) il possesso da parte dell'impresa che presenta la dichiarazione inizio attività dei requisiti previsti dalla legge n. 443/1985. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla predetta legge, la dichiarazione di inizio attività può essere presentata previa regolare costituzione della società e della sua iscrizione nel registro delle imprese e nel registro ditte della Camera di Commercio.
 - b) il possesso dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di cui all'art.1; nonché del possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività; tutti i requisiti igienico - sanitari sono verificati dalla competente A.S.L.;
 - c) il possesso della qualificazione professionale o abilitazione professionale conseguita secondo i percorsi formativi previsti dalle norme in vigore, certificata dall'organo competente in capo al richiedente l'autorizzazione, alla maggioranza dei soci, per le

imprese gestite in forma societaria ed aventi i requisiti di cui alla legge n. 443/1985; al direttore d'azienda per le società prive dei suddetti requisiti.

2. Per l'accertamento e la certificazione dei requisiti necessari per l'ottenimento della abilitazione o qualificazione professionale ai sensi del presente Regolamento, è competente la Commissione Provinciale per l'Artigianato, salvo diversa disposizione regionale.

Art. 6

Dichiarazione di inizio attività

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" le attività di cui al precedente art. 1 sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, né al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

2. In conformità alla normativa di cui al precedente comma 1 l'apertura ed il trasferimento di una delle attività disciplinate dal presente regolamento sono soggetti a dichiarazione di inizio attività che deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività, deve contenere le informazioni ed essere corredata dalla documentazione di seguito elencata, così come specificata all'allegato A del presente regolamento:

- generalità del richiedente complete del codice fiscale;
- ubicazione esatta dell'esercizio (via e numero civico);
- specifica indicazione circa l'attività che il richiedente intende concretamente svolgere.

Alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati:

- a) attestazione del possesso della qualificazione professionale, conseguita secondo quanto previsto all'art. 3 delle Legge 1 gennaio 1990 n. 1 e dall'art. 3 della Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54.
- b) copia dell'atto costitutivo in caso di società
- c) attestazione sulla idoneità igienico sanitaria, relativa ai procedimenti tecnici usati, ai locali ed alle attrezzature destinati allo svolgimento delle attività. Tale attestazione può essere autocertificata dal titolare dell'attività, oppure attestata mediante parere preliminare rilasciato dalla competente A.S.L. su istanza e con oneri a carico dell'istante, oppure ancora mediante presentazione di una relazione tecnica, a valore certificativo, sottoscritta da un professionista qualificato (medico specialista in igiene e medicina preventiva o in disciplina equipollente o affine);
- d) dichiarazione in forma autocertificativa della conformità dell'insediamento alle vigenti norme urbanistiche.

3. Nel caso in cui l'interessato presenti, in allegato alla dichiarazione di inizio attività, parere preliminare rilasciato dalla A.S.L. competente circa l'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature utilizzate, l'attività potrà essere avviata immediatamente dopo la ricezione della DIA da parte del Comune.

Art. 7

Superfici minime dei locali

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'apertura di nuovi esercizi, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività, esclusi cioè i locali accessori ed i locali di servizio quali servizi igienici, spogliatoi, depositi e sale-attesa;

a) Acconciatori mq. 10 per un solo posto di lavoro, più mq. 4 per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.

b) Estetisti mq 15, per un solo posto di lavoro, mq. 5 per ogni unità lavorativa in più, si definisce "unità lavorativa" ogni postazione utilizzata e/o attrezzata.

Per l'esercizio dell'attività di estetista e dei mestieri affini (tatuaggio e piercing) è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala/spazio di attesa .

Art. 8

Idoneità igienica sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono possedere le caratteristiche strutturali di seguito riportate:

- a) altezza pari o superiore a mt. 3,00 (come previsto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro), fatto salvo l'insediamento dell'attività in fabbricati esistenti ed in locali già destinati ad attività di tipo produttivo (artigianale o di servizi) dove in ogni caso l'altezza minima non può essere inferiore a mt. 2,70.
- b) superficie aereo illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'areazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata ovvero garantita da impianti aeraulici (da progettarsi e realizzarsi in conformità e secondo gli standard previsti dal fascicolo UNI 10339); la progettazione e la realizzazione di impianti di ventilazione forzata o aeraulici deve essere certificata da tecnico abilitato; nei casi di valutazione da parte dell'ASL competente (parere preliminare), la verifica deve presupporre l'acquisizione di elaborati di progetto (schemi grafici e relazione tecnica).
- c) dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere all'illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, art. 10), facendo riferimento, relativamente agli standard da garantire, alle norme UNI.
- d) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.
- e) per le nuove strutture ed in quelle in cui si effettuano interventi di ristrutturazione che coinvolgano le aperture esterne ed i servizi igienici, a norma della Legge 9 gennaio 1989 n. 13, deve essere garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso il soddisfacimento del requisito della accessibilità, così come definita nel DM 14 giugno 1989 n. 236.

2. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con soluzioni disinfettanti ovvero da marmo; le pareti, fino ad un'altezza di metri 2,00, devono essere rivestite da piastrelle impermeabili, lavabili e disinfettabili o trattate con materiale facilmente lavabile e disinfettabile applicato fino a mt. 2,00. Gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

3. Nei locali di lavoro i lavandini fissi, in maiolica o smalto o altro materiale idoneo, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'acconciatore, che potrà rifiutare il servizio su capelli non puliti.

4. I servizi igienici, interni all'edificio, devono essere in numero e posizione adeguati sia all'esigenza di privacy e comfort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Relativamente ai nuovi insediamenti, i servizi igienici ad uso degli avventori devono essere accessibili a soggetti con ridotte o impedito capacità motorie. Sono ammessi solo in particolari casi (piccoli Comuni, centri storici e nei sobborghi) ed in nessun caso se trattasi di nuovi insediamenti, anche servizi igienici esterni all'edificio, ma, in ogni caso, ad uso esclusivo.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle lavabili e disinfettabili con caratteristiche antisdrucolo; le pareti ricoperte di piastrelle lavabili e disinfettabili fino a mt. 2,00; dotati all'interno di lavandino e di tazza. Per i nuovi insediamenti si dovranno prevedere servizi igienici separati per addetti e clienti, ciò anche nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

I servizi igienici ad uso degli addetti devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antibagno, che se di idonee dimensioni può fungere da spogliatoio, con porta a chiusura automatica.

5. Gli impianti elettrici devono essere eseguiti sulla base di un progetto, nel rispetto degli specifici fascicoli CEI-EN ed essere classificati ai sensi della norma CEI 64-8/7, V2, Sezione 710, allorché sia previsto l'impiego di apparecchiature con parti in tensione applicate al cliente; degli stessi impianti ne deve essere dichiarata la conformità alla regola d'arte come previsto dalla legge 05.03.1990, n. 46. A norma della medesima legge devono essere certificati gli altri impianti soggetti.

6. Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie fenestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla A.S.L. competente per territorio, ex art. 8 D.P.R. 19.03.56, n. 303, allorché sia impiegato personale dipendente o ad esso equiparato e comunque devono essere assicurate le seguenti condizioni:

a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità, che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.

- b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano un adeguato ricambio d'aria, in conformità ai dettati del fascicolo UNI 10339.
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico
- e) presenza di impianti elettrici classificati e progettati ai sensi della norma CEI 64-8/7, V2-Sezione 710.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice. La preparazione e la miscelazione di sostanze volatili o infiammabili normalmente usati nella lavorazione che possono essere fonte di pericolo per addetti e clienti, devono avvenire in appositi recipienti ed in un locale od area separata dotata di cappa di aspirazione da banco (con caratteristiche tecniche di cui alle "linee guida regionali sul rischio da sostanze chimiche in acconciatura").

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.3.56, n. 303 art. 18).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata, un armadio con sportelli, a destinazione esclusiva, per quella pulita; nonché, di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta dei rifiuti.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; gli esercizi dovranno essere dotati altresì di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di pacchetto di medicazione, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 388/2003 (cassetta di primo soccorso, corsi di formazione di primo pronto soccorso per il personale addetto)

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

11. Tutte le apparecchiature utilizzate dovranno essere conformi alle normative di igiene e sicurezza (marcatura CE, IMQ, etc.). Presso la struttura dovrà essere disponibile la scheda tecnica di ogni apparecchiatura.

12. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

13. Al titolare incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

- b) il personale deve osservare le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento di lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e detergente;
- d) nelle attività che comportano un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima cura e, successivamente all'uso, dopo abbondante lavaggio con acqua e detergente, devono essere disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o disinfettante chimico. In particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga. I rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere sottoposti a trattamento di sanificazione e sterilizzazione secondo le indicazioni dell'art. 8, comma 13, lettera "p", del presente regolamento;
- g) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- h) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- i) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- j) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- k) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso dei piumini;
- l) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, manipolati con l'utilizzo di guanti monouso e secondo le procedure previste dalle "linee guida regionali sul rischio da sostanze chimiche in acconciatura"(vedasi Art. 8, comma 7, del presente regolamento);
- m) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;

- n) la preparazione di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti, con possibile emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizione di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt /sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- o) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- p) 1. - gli strumenti da punta e da taglio da riutilizzo devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o, in alternativa, a disinfezione ad alto livello.
2. la sterilizzazione a vapore rappresenta il metodo elettivo per lo strumentario riutilizzabile: si effettua in autoclave a 121° C, per un minimo di 20 minuti.
La sterilizzazione a secco deve essere effettuata a 170° C per due ore.
3. nei casi in cui tali procedure non sono applicabili, è possibile disinfettare gli strumenti secondo le loro caratteristiche costruttive e merceologiche.
Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.
I disinfettanti da utilizzare sono quelli ad alto livello, tra i quali l'Ipoclorito di Sodio, alla concentrazione di 5000 ppm, l'Acido Peracetico allo 0,2 %, il Perossido d'Idrogeno al 6%.
4. i materiali e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o disinfezione ad alto livello devono essere puliti accuratamente prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore.
5. gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati prima del riuso.
6. nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/2008.
- q) lo strumentario già sottoposto a trattamento di disinfezione / sterilizzazione può essere conservato, al fine del mantenimento delle condizioni di asepsi, in appositi apparecchi generanti raggi ultravioletti;
- r) dovrà essere redatto, a cura del titolare dell'attività, uno specifico protocollo di pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro e dei locali e dello strumentario; relativamente agli strumenti di lavoro, detto protocollo, ove previsto (ad es. pedicure, manicure, callista, tatuaggio e piecing), dovrà includere le procedure di sterilizzazione in dettaglio.
Il protocollo di fatto dovrà contemplare l'indicazione del substrato oggetto di disinfezione, il disinfettante utilizzato, la sua concentrazione, il tempo di contatto. Nel caso dell'adozione di procedure di sterilizzazione con autoclave dovranno essere specificate tutte le fasi (dalla deterzione alla sterilizzazione degli strumenti di lavoro) del processo indicando altresì i tempi per garantire la completa sterilità dello strumentario.
Il protocollo dovrà essere disponibile presso la struttura e ne dovrà essere edotto il personale operante.
- s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti utilizzando gli appositi contenitori rigidi protettivi;

14. Gli addetti impegnati nel servizio alla clientela devono possedere adeguata conoscenza sulle corrette prassi igieniche a salvaguardia della salute dei clienti ed essere informati e formati, a cura del datore di lavoro, sui rischi per la sicurezza e la salute

connessi con l'attività svolta, così come previsto dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 - D.Lgs. n. 25/2002 e s.m.i.)

Il personale dipendente o ad esso equiparato deve essere sottoposto agli accertamenti sanitari preventivi e periodici sulla base della valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, in accordo ai disposti delle vigenti norme di Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, e delle norme a tutela del lavoro minorile.

Il personale di minore età o in condizioni di apprendista deve essere sottoposto ad accertamento dell'idoneità generica e specifica alla mansione come previsto dalla legge 17.10.1967, n. 977 e sulla base del D.Lgs. n. 81/2008.

15. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista sono paragonabili a quelle generate da attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14, 2° comma, punto B della legge regionale 26.03.90, n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrano nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. n. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Art. 9

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti

1. Fermo restando il divieto dell'attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente, titolare di regolare autorizzazione o in possesso di D.I.A. si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente regolamento.

2. L'attività di acconciatore può essere svolta anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate purché svolte da personale qualificato, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie può essere espresso dal Direttore Sanitario.

3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, dove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, devono essere sottoposti a trattamento di sterilizzazione o disinfezione secondo le procedure previste nell'art. 8, comma 13, lettera p), del presente regolamento, dopo il singolo uso, e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

4. L'attività di acconciatore è consentita, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto dal personale qualificato.

5. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Art. 10

Requisiti igienici per l'attività svolta presso il domicilio dell'esercente

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora quest'ultimo abbia proceduto a trasmettere la dichiarazione di inizio attività, corredata dalla documentazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, ed a condizione che gli impianti e i locali rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) – Locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici dedicati ad uso esclusivo, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 6, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino e alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) – Impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o di altro materiale idoneo, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art. 8, punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 devono essere rispettate.

2. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso e i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio ovvero qualora si intraprendano interventi di manutenzione a carattere straordinario o a seguito di sostanziali modificazioni strutturali nell'ambito dell'insediamento.

Art. 11

Altre disposizioni igienico sanitarie

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere adeguamenti ed accorgimenti relativamente ai locali, agli impianti, alle attrezzature ed alle procedure operative.

Art. 12

Formazione degli operatori

1. Ai fini della prevenzione dei rischi di contaminazione crociata, gli operatori devono essere formati ed informati, sul rispetto delle corrette prassi igieniche, a salvaguardia

della sicurezza e della salute dei clienti. Devono essere altresì formati ed informati, giusta la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), sui rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla specifica attività svolta. Le attività di formazione ed informazione devono essere effettuate a cura del titolare dell'azienda e devono essere documentate.

Art. 13

Subingresso

1. Chiunque intenda esercitare a proprio nome e per proprio conto attività di acconciatore e/o di estetista in strutture già autorizzate (o comunque già dichiarate) dovrà trasmettere al Comune ed alla ASL territorialmente competente la documentazione che di seguito si riporta:

a) D.I.A. per subingresso, con indicazione della ragione sociale, della qualifica professionale, e elenco delle attività che verranno effettuate, elenco di eventuali nuove attrezzature ed apparecchiature in genere di cui si intende dotare la struttura (queste ultime corredate da scheda tecnica) nonché dichiarazione riguardante l'adozione della struttura di un protocollo operativo per la gestione delle operazioni di disinfezione sterilizzazione dello strumentario contenente altresì le procedure e le tempistiche per la verifica dell'efficienza ed efficacia degli interventi di sterilizzazione, il metodo di smaltimento dei rifiuti la fonte di approvvigionamento idropotabile, con particolare riferimento alle fonti diverse dal pubblico acquedotto.

b) certificazione di conformità degli impianti (standard di sicurezza)

2. Nel caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza di interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore possono richiedere, entro dodici mesi dall'evento, l'intestazione dell'attività previa presentazione di dichiarazione di inizio di attività corredata da documentazione attestante le motivazioni per le quali si è reso necessario il subingresso.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2 il subingresso può avvenire anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato, mediante dichiarazione da inoltrare a corredo della dichiarazione di inizio attività, che l'attività è esercitata da persona qualificata, in veste di responsabile tecnico.

Tale dichiarazione consente lo svolgimento dell'attività al massimo per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni decorso tale termine o al compimento della maggiore età dei figli minori l'intestatario dovrà comprovare il possesso di tutti i requisiti soggettivi per poter lecitamente continuare l'attività.

Art. 14

Obblighi dei titolari di attività di acconciatore ed estetista

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento, di tenere esposti, in luogo ben visibile al pubblico:

a) le tariffe dettagliate delle prestazioni professionali praticate;

b) l'orario di apertura settimanale;

c) qualunque altro atto od avviso che l'autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Art. 15
Orari di apertura e chiusura degli esercizi

1. Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro nonché dell'obbligo di osservanza delle norme sul riposo del personale dipendente, l'orario di apertura settimanale viene liberamente determinato da ciascuna impresa entro le seguenti fasce orarie massime di apertura:

- 1^ fascia dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- 2^ fascia dalle ore 9.00 alle ore 21.00
- 3^ fascia dalle ore 10.00 alle ore 22.00

L'operatore può scegliere tra le suddette fasce orarie di apertura quella più adatta alle proprie esigenze organizzative ed imprenditoriali e nell'ambito di ciascuna fascia oraria l'operatore ha facoltà di scegliere e l'obbligo di comunicare all'ufficio comunale competente il proprio orario, inteso come continuato o spezzato.

2. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa e non più obbligatoria, in ogni caso l'operatore che si avvale della facoltà di una giornata di chiusura per riposo infrasettimanale ha l'obbligo di comunicarlo al Comune e di renderlo noto al pubblico

3. In analogia a quanto stabilito per gli esercizi commerciali afferenti ad altri settori (esercizi di vendita al dettaglio) anche per le attività disciplinate dal presente regolamento è possibile la deroga alla chiusura domenicale e festiva nelle domeniche e festività individuate con apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 16
Sospensione e cessazione dell'attività

1. E' fatto obbligo all'interessato di dare preventiva giustificata comunicazione al Comune nel caso di sospensioni temporanee dell'attività che si protraggano per un periodo superiore a 30 giorni. Della ripresa dell'attività deve essere data comunicazione ai competenti uffici comunali.

2. Qualora la sospensione dell'attività si protragga per più di un anno, occorrerà, da parte dell'interessato, presentare una nuova D.I.A. con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento.

3. La sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni può altresì essere disposta con idoneo provvedimento del Responsabile del servizio comunale competente in caso di infrazione di particolare gravità o di recidiva nella medesima violazione a norme di legge o di regolamento quando il fatto non costituisca illecito diversamente sanzionato.

4. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo all'interessato di inoltrare apposita comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla data di cessazione, restituendo l'autorizzazione amministrativa rilasciata ovvero la D.I.A. presentata all'atto dell'attivazione dell'esercizio stesso. Copia della comunicazione di avvenuta cessazione verrà trasmessa, a cura del competente ufficio comunale, al servizio di igiene pubblica dell'ASL.

Art. 17

Controlli e vigilanza

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

2. Al fine di consentire i controlli di cui al primo comma, i titolari hanno l'obbligo di tenere presso il proprio esercizio la seguente documentazione:

a) copia della denuncia inizio attività presentata al Comune munita di relativa ricevuta di presentazione (o autorizzazione amministrativa rilasciata in vigore della precedente normativa);

b) certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali per l'attività svolta rilasciato dalla ASL competente o documentazione equipollente.

Art. 18

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dall'articolo 5 della Legge n. 174/2005 (per l'attività di acconciatore) e dall'art.12 della Legge n. 1/1990 (per l'attività di estetista), le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 250,00 in conformità al combinato disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 10 c. 2 L. 24 novembre 1981 n. 689. Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si fa riferimento alle procedure disciplinate dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Comune procede ad emettere provvedimento di diffida alla prosecuzione dell'attività e conseguente chiusura di un esercizio di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:

a) svolgimento dell'attività senza la dichiarazione di inizio attività (o precedente autorizzazione) ;

b) svolgimento dell'attività in assenza dell'attestazione di idoneità igienico sanitaria dei locali ;

c) mancanza o perdita dei requisiti professionali, fatta eccezione per quanto previsto al precedente art. 13 comma 3;

d) sospensione dell'attività per oltre 1 anno;

e) accertata grave inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti oggettivi previsti per l'esercizio della specifica attività dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere entro il termine massimo di 180 giorni le cause dell'inosservanza.

3. Le D.I.A. non perfezionate entro un anno dalla loro presentazione vengono dichiarate decadute e archiviate senza esito.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 vengono adottati con le modalità previste dagli artt.7 e 8 della Legge n. 241/1990 e nei loro confronti è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento decisione o da quella di piena conoscenza dello stesso.

Art. 19

Norme transitorie

1. Tutte le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitino l'attività di barbiere, parrucchiere (per uomo o per donna) ed estetista e siano in possesso di regolare autorizzazione, sono autorizzate a continuare l'attività.
2. Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che utilizzano gli strumenti, le attrezzature ed apparecchiature di cui all'elenco allegato alla legge 04.01.90, n. 1, sono considerate soggette al presente regolamento.
3. Pur non rientrando nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla Legge 1/90, il bagno turco viene equiparato alla sauna.
4. L'installazione del solo bagno turco o della sola sauna nell'ambito di strutture ricettive autorizzate (alberghi, agriturismo, etc.) non configura l'attività di estetista, fermo restando tutte le responsabilità in capo all'esercente l'attività autorizzata.
5. La sauna ed il bagno turco, in qualunque contesto siano installati, devono disporre dei seguenti locali e vani accessori: vestibolo; spogliatoio, servizio igienico e doccia distinti per sesso; saletta relax.

Art. 20

Entrata in vigore – abrogazioni - pubblicità

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 ed alla intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per ulteriori 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Dalla medesima data è abrogato il Regolamento Comunale per le attività di barbiere, parrucchiere, estetista approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 04/04/2001, nonché qualsiasi altra norma regolamentare in materia non compatibile con il presente regolamento, venendo, altresì, a cessare l'efficacia della deliberazione G.C. n. 49 del 28/05/2007 con la quale venivano individuate le linee di indirizzo operativo per il competente servizio comunale nelle more dell'adeguamento delle disposizioni regolamentari alle previsioni della legge n. 40/2007.
3. Successivamente all'entrata in vigore, il Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Art. 21

Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale rinvio alle norme statali e regionali vigenti in ciascuna delle materie disciplinate, nonché alle norme statutarie vigenti ed a quelle regolamentari interne dell'Ente se ed in quanto applicabili.

APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED ATTIVITA' CONNESSE (TATUAGGIO PIERCING)

Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing

Indice

- Art. 1 Esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing
- Art. 2 Requisiti per l'esercizio
- Art. 3 Requisiti dei locali, degli impianti e dei piani di lavoro
- Art. 4 Procedure operative igienico sanitarie
- Art. 5 Consenso alla pratica
- Art. 6 Ulteriori disposizioni per operatori che eseguono tatuaggi e piercing

Art. 1

Esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing

1. Coloro che intendono esercitare attività di tatuaggio e piercing devono inoltrare dichiarazione di inizio attività al Comune, che deve essere corredata dalla documentazione prevista nell'allegato A del presente regolamento
2. È fatto obbligo all'esercente l'attività di tatuaggio e di piercing di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i rischi derivanti dall'attività svolta.

Art. 2

Requisiti per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è consentita esclusivamente a coloro che sono maggiorenni ed in possesso di attestato di frequenza e di superamento di specifico corso e di idonei locali ed attrezzature, di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 3

Requisiti dei locali, degli impianti e dei piani di lavoro

1. I locali minimi per l'attività di tatuaggio e piercing sono costituiti da: locale di attesa, locale adibito alla pratica di tatuaggi o piercing, locale destinato alla sterilizzazione/disinfezione, locale deposito materiale sporco, deposito/spazio materiale pulito, servizi igienici, locale spogliatoio operatori.
2. I locali destinati all'attività devono avere altezza non inferiore a m. 2,70 ed essere dotati di aerazione ed illuminazione naturale secondo quanto previsto per gli ambienti di lavoro e dal Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica.
3. La dimensione minima del locale riservato all'effettuazione dei trattamenti non deve essere inferiore a mq. 14.
4. La zona in cui si effettuano procedure di tatuaggio o piercing ed il locale destinato alle attività di pulizia, disinfezione/sterilizzazione dello strumentario devono essere dotati di lavandino ad azionamento non manuale (pedale o fotocellula).

5. Per consentire una facile pulizia e disinfezione la superficie delle pareti del locale adibito all'attività di tatuaggio e/o piercing fino all'altezza di m. 2,00 deve essere liscia, lavabile, disinfettabile ed impermeabile; il pavimento deve essere lavabile e disinfettabile. Gli angoli di raccordo tra pareti e pavimento devono essere arrotondati.
6. Ogni laboratorio deve avere almeno un servizio igienico a disposizione dei clienti ed un servizio igienico per gli operatori.
7. Per i nuovi insediamenti deve essere garantito il radicale abbattimento delle barriere architettoniche; l'accessibilità alla struttura a soggetti con ridotte o impedito capacità motorie deve essere garantita anche in caso di subingressi o negli insediamenti in cui si eseguano interventi di manutenzione straordinaria.
8. I piani di lavoro devono essere lisci, non porosi, facilmente lavabili e disinfettabili
9. Per tutti gli impianti deve essere prodotta la dichiarazione di conformità, secondo le modalità di legge. La documentazione di interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli apparecchi deve essere dimostrabile in qualsiasi momento.
10. Tutte le attrezzature devono essere conformi alla normativa vigente relativamente ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza; per ogni attrezzatura deve essere presentata la scheda tecnica di ogni apparecchio utilizzato, indicante il funzionamento e le caratteristiche del medesimo.
11. Per quant'altro non specificato nella presente articolo, si dovrà fare riferimento al regolamento nonché alla normativa di settore.

Art. 4

Procedure operative igienico sanitarie

1. Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento: non essendo possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

2. Lavaggio delle mani e misure di barriera: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato delle mani con antisettico. Il lavaggio va effettuato sempre, indipendentemente dall'impiego di guanti sterili. È inoltre necessario l'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali. E' altresì opportuno che l'operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio.

3. Decontaminazione e disinfezione dello strumentario: Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo elettivo per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per 2 ore.

Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili, è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono: ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

4. Decontaminazione degli schizzi di sangue: il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicoloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente, decontaminata con germicida chimico.

In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

5. Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare: Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- gli aghi siano rigorosamente monouso;
- i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera;
- i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto, anche se il contenuto non è stato esaurito;
- il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore, dopo ogni soggetto.

6. Precauzioni universali: Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue, debbono essere applicate le precauzioni universali di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi e altri oggetti taglienti utilizzati durante: l'esecuzione delle manovre, la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso, gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

7. Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni: I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura, debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate:

- a) La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile e posta in sacchi nel luogo di utilizzo.
- b) La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.
- c) Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore ai 71° C. per 25 minuti.

Art. 5

Consenso alla pratica

1. È fatto obbligo agli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing di ottenere da ogni utente il consenso informato. I rischi dei quali deve essere informato l'utente sono elencati nell'allegato B al presente regolamento che l'utente deve controfirmare e datare per presa visione. La documentazione di tale consenso deve essere conservata dal gestore per almeno 5 anni.
2. È proibita l'esecuzione di tatuaggi e piercing a soggetti di età inferiore ai 18 anni salvo che questi ultimi siano in possesso del consenso di cui al precedente comma, espresso per iscritto, dei genitori / tutori in conformità all'allegato C al presente regolamento.

Art. 6

Ulteriori disposizioni per operatori che eseguono tatuaggi e piercing

1. Al fine di garantire il rispetto delle procedure operative sopra riportate dovrà essere prevista:
 - l'adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia dell'apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione;
 - detta formazione dovrà essere assicurata mediante l'esecuzione, da parte degli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, di corsi obbligatori.
 - l'esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle procedure operative sopra esposte;
 - l'indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite procedure di piercing e tatuaggio.
2. Per quanto non contemplato nei sopra citati articoli si dovrà fare riferimento alle disposizioni previste per l'attività di acconciatore ed estetista.

Disciplina dell'attività di solarium

Indice

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Notifica
- Art. 4 - Registro
- Art. 5 – Manuale d'uso
- Art. 6 – Nota informativa
- Art. 7 – Scheda individuale
- Art. 8 – Apparecchiature UV di tipo 4
- Art. 9 – Requisiti igienico sanitari degli esercizi
- Art. 10 – Norme di gestione
- Art. 11 – Formazione degli operatori
- Art. 12 – Attività di controllo
- Art. 13 – Norme transitorie e finali

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelle presenti in club privati, palestre e similari.
2. Sono escluse le sole apparecchiature utilizzate in ambito domestico e quelle utilizzate nell'ambito di strutture sanitarie.

Art. 2. Definizioni

1. Emettitore di radiazione ultravioletta (sorgente UV): sorgente radiante progettata per emettere energia elettromagnetica non ionizzante con lunghezza d'onda eguale o minore a 400nm, senza tenere conto dell'effetto schermante di schermi o contenitori di sicurezza che la contengono.
2. Irradianza efficace: irradianza espressa in watt/metro quadro pesata secondo una specifica curva di azione (cfr. CEI EN 60335-2-27, fig. 101).
3. Apparecchio UV di tipo 1: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm.
4. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 1 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere minore di 500μW/m².
5. Apparecchio UV di tipo 2: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed

inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 2 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere compresa tra 500μW/m² e 150mW/m².

6. Apparecchio UV di tipo 3: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente bassa in tutta la banda di emissione. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 3 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 400nm.

7. Apparecchio UV di tipo 4: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto prevalentemente a radiazione con lunghezza d'onda inferiore a 320nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 4 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere maggiore o eguale a 150mW/m². La norma CEI EN 60335-2-27 prescrive che gli apparecchi abbronzanti di tipo 4 devono essere utilizzati unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 6.101) ed attribuisce a questa prescrizione importanza tale da prescrivere anche che gli apparecchi di tipo 4 riportino l'avvertenza "Utilizzare unicamente dietro consiglio medico" (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 7.1).

8. Manuale d'uso: manuale predisposto dal costruttore dell'apparecchio secondo le indicazioni riportate nella normativa vigente (CEI EN 60335-2-27, sez. 7) al fine di rendere l'utilizzatore edotto circa le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di funzionamento dello stesso, le modalità di uso corretto, le precauzioni da prendere nel corso dell'utilizzazione, le informazioni da fornire al cliente sottoposto all'azione abbronzante, le tabelle di esposizione specifiche e le procedure di manutenzione preventiva e riparativa effettuabili direttamente dall'utente.

Art. 3 Notifica

1. La notifica di installazione di ogni apparecchiatura generante raggi UV, prima dell'attivazione, deve essere presentata al Servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, dal legale rappresentante della struttura utilizzando esclusivamente il modello previsto nell'allegato A.

2. Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e corredato di planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti all'attività di solarium e dei locali accessori, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Art. 4 Registro

1. Il registro è, insieme al manuale d'uso, la documentazione di corredo di ogni apparecchio e deve sempre essere disponibile presso l'esercizio.

2. Il registro è il documento che deve riportare per ogni apparecchio: marca, tipo, numero di matricola, ragione sociale della ditta incaricata dell'assistenza tecnica, ore di

funzionamento mensilmente registrate, interventi manutentivi con relativa data di esecuzione, data di acquisto, data di entrata in esercizio, data e modalità di dismissione; in caso di cessione deve essere indicato il nominativo del compratore successivo.

3. Il registro non necessita di vidimazione (Allegato B).

4. L'obbligo della corretta manutenzione è diretta responsabilità del gestore, mentre le caratteristiche tecniche dell'apparecchio e le modalità di manutenzione sono dichiarate dal costruttore.

Art. 5 Manuale d'uso

1. Il manuale d'uso è il documento che definisce le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di manutenzione e le modalità di funzionamento.

2. I tempi e le modalità di esposizione devono essere riportati in tabelle d'esposizione allegate al manuale.

3. In caso di indisponibilità del manuale d'uso "originale" di apparecchiature generanti raggi UV è considerato equivalente all'originale, fino alla dismissione dell'apparecchio stesso, quello ottenuto, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei modi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78.

4. In particolare:

a) se l'apparecchio è stato prodotto posteriormente al 1° gennaio 1997 il gestore deve richiedere il manuale alla ditta costruttrice, in quanto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) stabilisce l'obbligo per la ditta costruttrice di tenuta della documentazione tecnica relativa ai modelli prodotti per almeno dieci anni dall'ultima produzione di un determinato modello;

b) se l'apparecchio è stato prodotto anteriormente al 1° gennaio 1997 solo il costruttore può e deve, in quanto rientra nelle sue responsabilità, dichiarare le caratteristiche tecniche e definire le procedure di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio.

5. Nel caso di un apparecchio privo del manuale d'uso, per poterlo utilizzare occorre che il gestore richieda comunque il manuale d'uso alla ditta costruttrice.

6. Qualora la ditta costruttrice abbia cessato l'attività o non dia riscontro alla richiesta, il gestore deve:

a) anzitutto documentare, anche con autocertificazione, l'impossibilità di ottenere il manuale originale o un estratto contenente almeno le caratteristiche tecniche, di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio;

b) richiedere ad un tecnico qualificato (ingegneri iscritti all'albo, enti pubblici quali CNR, ARPA, Università, Politecnici, IENGF) la stesura di un rapporto che deve contenere almeno i seguenti dati:

1) caratteristiche tecniche dell'apparecchio:

2) tensione di alimentazione;

3) potenza attiva;

4) fattore di potenza ($\cos \phi$);

5) tipo UV;

6) irradianza efficace in banda UV-A;

7) irradianza efficace in banda UV-B;

8) energia irradiata in un minuto per metro quadro;

9) filtri: numero, modello;

10) lampade: numero, modello;

- 11) modalità di manutenzione;
- 12) modalità di funzionamento.

7. Sulla base delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio è inoltre indispensabile che venga definita la tabella di esposizione da parte di un medico. L'acquisizione di tale tabella risulta fondamentale in quanto è parte integrante del manuale d'uso.

Art. 6

Nota informativa

1. Il gestore deve portare a conoscenza dell'utente le controindicazioni all'esposizione e le corrette modalità d'uso delle apparecchiature; inoltre deve consegnare in occasione della prima seduta una nota informativa. Copia della predetta, sottoscritta e datata dall'utente, deve essere conservata da parte del gestore.
2. Le informazioni contenute nella nota informativa devono essere riportate anche in apposita cartellonistica affissa od esposta in prossimità dello specifico apparecchio a cui è riferita.

Art. 7

Scheda individuale

1. Il gestore deve consegnare, in occasione della prima seduta, una scheda individuale per la valutazione dell'esposizione cumulativa all'utente che ne risulti sprovvisto.
2. La scheda è uno strumento fornito all'utente per consentirgli il controllo della dose massima annuale da non superare, anche in caso di accessi a strutture diverse.
3. Per consentire all'utente una corretta valutazione della dose a cui si sottopone, il gestore ha l'obbligo di consegnare copia della scheda individuale (allegato D). Al termine di ogni singola seduta il gestore dovrà riportare sulla scheda individuale la dose di esposizione relativa alla seduta espressa in j al M2.
4. La tenuta della scheda ed il controllo della dose massima da non superare sono unicamente a carico dell'utente.

Art. 8

Apparecchiature UV di tipo 4

1. Le apparecchiature UV di tipo 4 in ambito estetico possono essere utilizzate esclusivamente se l'utente presenta un certificato medico attestante l'assenza di controindicazioni all'esposizione a raggi UV generati da apparecchi di tipo 4.
2. Tale certificazione, di validità annuale a partire dalla data di rilascio, è conservata dall'utente e deve essere presentata all'esercente prima della seduta e può essere richiesta per la verifica dall'organo di vigilanza durante l'utilizzo dell'apparecchio.
3. In assenza di tale certificazione il gestore ha l'obbligo di non sottoporre ad esposizione l'utente.
4. È facoltà del gestore detenere copia del predetto certificato.

Art. 9

Requisiti igienico sanitari dell'esercizio

1. Le strutture esercitanti attività di solarium sia come unica attività, sia in forma associata ad altre attività, devono essere in possesso di tutti i requisiti strutturali previsti dalla normativa igienico sanitaria vigente. In particolare:
 - a) i locali interrati e/o seminterrati devono essere stati definiti idonei all'uso specifico, e, ove previsto, corredati di deroga ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

- b) i locali devono essere dotati di pavimento e pareti lavabili almeno fino ad un'altezza di m. 1,80;
- c) gli apparecchi devono essere adeguatamente posizionati in box dedicati, o in spazi idoneamente separati;
- d) è necessaria la presenza di almeno un servizio igienico;
- e) è da prevedersi una reception e/o una sala d'attesa.

Art. 10

Norme di gestione

1. I locali e le apparecchiature devono essere mantenuti in idonee condizioni di pulizia e di sanificazione.
2. Ogni struttura deve preferibilmente fornire al cliente lenzuolini monouso (se compatibili con l'apparecchiatura UV utilizzata) e occhialini di protezione monouso o individuali. Gli accessori non monouso, devono dopo ogni utilizzo, essere sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione.
3. Non deve essere fornita all'utente alcuna crema protettiva o cosmetica prima dell'esposizione.
4. Deve essere messa a disposizione dell'organo di vigilanza la seguente documentazione:
 - a) dichiarazioni di conformità previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti);
 - b) copia dell'avvenuta presentazione di denuncia di messa a terra in caso di presenza di personale dipendente;
 - c) copia delle note informative datate e controfirmate dagli utenti;
 - d) registro di ogni apparecchiatura generante UV;
 - e) copia della notifica di attivazione delle apparecchiature;
 - f) manuale d'uso conforme alla normativa per ogni apparecchiatura;
 - g) cartellonistica o marcatura sull'apparecchio riportante le precauzioni d'uso;
 - h) cartellonistica riportante le tabelle di esposizione complete di indicazione di energia irradiata per metro quadrato nel corso delle singole sedute.

Art. 11

Formazione degli operatori

1. L'esercizio dell'attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico è subordinato al possesso dei requisiti professionali previsti per l'esercizio dell'attività di estetica, nonché al possesso delle conoscenze sui rischi sanitari connessi alla specifica pratica.

Art. 12.

Attività di controllo

1. L'attività di controllo e vigilanza ai fini del presente regolamento è esercitata dal personale delle ASL e da qualsiasi autorità a cui siano attribuiti poteri di accertamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali in materia, l'inosservanza in merito alla corretta utilizzazione e manutenzione delle apparecchiature generanti raggi UV è disciplinata dalle disposizioni contenute nella norma CEI 61-59 e nel D.lgs. n. 626/1994.
3. L'inosservanza agli articoli 6, 7, 8 e 10, commi 1, 2 e 3, accertata dai soggetti di cui al comma 1, comporta la segnalazione e contestuale richiesta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale competente per territorio, di chiusura dell'esercizio.

ALLEGATO A

MODELLO 1 Procedure per l'attivazione di un esercizio di acconciatore, estetista

Il soggetto che intende esercitare un'attività di acconciatura o di estetica dovrà inoltrare la documentazione di seguito riportata, in triplice copia, al comune competente per territorio:

- a) Modello di denuncia inizio attività
 - b) Certificato di agibilità della struttura
 - c) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali
 - d) Dichiarazione a valenza autocertificativa riguardante:
 - Ragione sociale e sede sociale dell'impresa
 - Ubicazione dell'esercizio.
 - Il soddisfacimento dei requisiti igienico sanitari previsti dal presente regolamento agli artt.7, 7 bis, 7 ter, 7 quater,
 - soddisfacimento dei requisiti relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dal presente regolamento all'art. 7, comma 4
 - Metodo di smaltimento dei rifiuti solidi
 - Metodo di smaltimento dei rifiuti liquidi
 - Approvvigionamento idrico.
 - e) Planimetria e sezione dei locali, in scala adeguata, completa di destinazione d'uso e della descrizione grafica degli elementi di arredo di cui si intende dotare la struttura, metratura di ogni singolo locale, rapporto aereo – illuminante, timbro e firma originali del professionista.
 - f) Copia della scheda tecnica di ogni apparecchio utilizzato, indicante il funzionamento e le caratteristiche del medesimo.
 - g) Certificazione di conformità degli impianti (standard di sicurezza).
- * relativamente ai requisiti igienico sanitari può essere prodotto parere da acquisire, a cura dell'interessato, c/o il competente Servizio di Igiene e sanità pubblica dell'ASL, nel rispetto delle procedure da questa adottate e riportate nell'allegato A/2, ovvero, attestazione a valenza certificativa redatta dal professionista qualificato di cui all'art 4.

Acquisita la documentazione, il Comune:

- a) verificherà la completezza e la congruità della documentazione
- b) trasmetterà copia della DIA all'ASL competente per territorio ai fini della programmazione della futura vigilanza

Il soggetto che intende esercitare un'attività di acconciatura o di estetica potrà anche richiedere, in fase anteriore rispetto all'inoltro della documentazione al comune, un parere preliminare all'ASL territorialmente competente secondo le procedure che di seguito si riportano:

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE, in duplice copia, ALL'ASL TERRITORIALMETE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEL PARERE PRELIMINARE

1) Istanza di parere preliminare per l'apertura di esercizio di acconciatore o di estetista; detta istanza dovrà essere corredata da:

A) Certificato di agibilità della struttura ovvero copia dell'istanza di ottenimento della stessa

validata dal comune

B) Relazione tecnico descrittiva riguardante:

- Ragione sociale e sede sociale dell'impresa.
- Ubicazione dell'esercizio.
- Il numero, il dimensionamento e le caratteristiche costruttive (caratteristiche pavimentazioni, pareti, etc) dei locali e la loro destinazione d'uso.
- Le caratteristiche degli elementi di arredo dei singoli locali
- Lo svolgimento del ciclo lavorativo
- L'attrezzatura utilizzata, con particolare riguardo alle tecnologie impiegate per la disinfezione / sterilizzazione dello strumentario

C) Il protocollo operativo per la gestione delle operazioni di disinfezione sterilizzazione dello strumentario contenente altresì le procedure e le tempistiche per la verifica dell'efficienza ed efficacia degli interventi di sterilizzazione.

D) Dichiarazione riguardante:

- Il metodo di smaltimento dei rifiuti solidi.
- Il metodo di smaltimento dei rifiuti liquidi.
- L'approvvigionamento idrico.

E) Planimetria e sezione dei locali, in scala adeguata (almeno 1/100), completa di destinazione d'uso, superfici e rapporti aereo illuminanti, descrizione grafica degli elementi di arredo di cui si intende dotare la struttura; l'elaborato deve possedere timbro e firma del professionista in originale.

F) Planimetria che dimostri l'accessibilità della struttura a soggetti con ridotte capacità motorie (percorsi e servizio igienico)

G) copia della scheda di denuncia dell'impianto di messa a terra.

H) Copia della dichiarazione di conformità alla regola d'arte di tutti gli impianti (corredata degli allegati previsti) redatta ai sensi della legge n. 46/90. Relativamente all'impianto elettrico, dovrà essere redatto un documento inerente la classificazione dell'impianto ai sensi della norma CEI 64/8-7; V2 Sez. 710

I) Copia della scheda tecnica di ogni apparecchio utilizzato, indicante il funzionamento e le caratteristiche del medesimo.

II) Copia della quietanza di versamento dei diritti sanitari

In linea generale il parere dell'ASL è rilasciato sulla base della valutazione documentale

ALLEGATO B

INFORMAZIONI PER IL CONSENSO INFORMATO DI CHI INTENDE SOTTOPORSI A PROCEDURE DI TATUAGGIO O DI PIERCING

I rischi dovuti all'applicazione di un tatuaggio o di un piercing sono i seguenti:

↳ Infezioni

Le infezioni possono essere causate da microrganismi normalmente presenti sulla cute, che tramite le lesioni prodotte sulla stessa trovano una facile via di ingresso, da microrganismi provenienti dal cliente precedente attraverso gli strumenti non adeguatamente sterilizzati, da microrganismi provenienti dall'operatore.

- Infezioni locali: in genere si risolvono senza lasciare alterazioni della cute. Non eccezionalmente tuttavia si possono generare cicatrici deturpanti o chelodi. Tale fenomeno è stato più volte segnalato soprattutto per le applicazioni multiple sulla cartilagine delle orecchie.
- Infezioni sistemiche: gli agenti infettanti possono essere virus epatitici, in particolare l'epatite B, il virus HIV (noto come il virus dell'AIDS), e qualsiasi tipo di virus e di batteri.

È stato segnalato un aumento delle endocarditi associate al piercing particolarmente, ma non solo, nei soggetti che sono stati sottoposti in passato a valvuloplastica. Sono stati altresì segnalati casi di nefrite.

La regolamentazione dell'attività di tatuaggio e di piercing ha come scopo principale quello di limitare la diffusione di tali infezioni.

↳ Sensibilizzazioni allergiche

L'introduzione di sostanze quali colori o metalli può provocare una sensibilizzazione allergica alla sostanza introdotta. Si possono verificare effetti a breve o a lungo termine. Se si è già sensibilizzati verso la sostanza che si introduce con l'intervento si può avere una reazione già durante l'applicazione del tatuaggio o piercing; in tal caso la procedura deve essere immediatamente interrotta. Qualora si manifestassero difficoltà di respiro e sudorazione, è necessario ricorrere ai servizi di emergenza sanitaria.

Non infrequentemente si può sviluppare una sensibilizzazione allergica contro il nichel.

↳ Altre manifestazioni patologiche

Reazione infiammatorie: sono state segnalate granulomatosi (iperplasia capillare emangiomatosa), lichenoidi, fenomeno di Koebner (solitamente tale fenomeno si osserva in soggetti affetti da psoriasi in seguito a terapie troppo aggressive, a reazioni a farmaci, a sospensione della terapia sistemica con corticosteroidi). Sono state segnalate inoltre lesioni di nervi con conseguente alterazione della sensibilità o della motricità locale. Complicazioni serie anche se rare sono melanoma maligno e carcinoma delle cellule basali.

↳ Rischi in relazione alla sede di applicazione del piercing

I piercing espongono i clienti ai rischi elencati sopra e a specifici rischi per la sede di applicazione degli stessi.

La mucosa nasale e l'ombelico sono zone ricche di microrganismi, in queste sedi l'applicazione di piercing dà luogo ad infezioni con maggiore frequenza. In seguito a scontro frontale automobilistico si è avuto soffocamento a causa di un piercing applicato al naso che si è inserito nelle vie respiratorie.

Si sono verificati casi nei quali in seguito ad applicazione di piercing nella cartilagine dell'orecchio si è avuta una infezione che ha portato alla distruzione parziale o totale del padiglione auricolare.

Il piercing applicato alla lingua può essere fonte di complicazioni in caso di anestesia totale per intervento chirurgico o di rianimazione o comunque in tutti i casi in cui è necessario inserire uno strumento nelle vie aeree superiori (laringoscopia, intubazione per la respirazione assistita, o per semplice intervento chirurgico, ecc.). In tal caso, infatti, può provocare un sanguinamento dei tessuti dove è inserito il piercing con la possibilità di complicazioni respiratorie. La presenza di piercing nella cavità orale provoca molto spesso disturbi di varia natura: disfagia (disturbi nel masticare, deglutire), aumento della salivazione, danneggiamenti alle gengive e ai denti,

infezioni. Soprattutto a chi pratica sport sono sconsigliati i piercing applicati nella cavità orale, e al naso; il rischio è l'ostruzione diretta o indiretta, per sanguinamento, delle vie aeree. È buona norma quindi farsi togliere tutti i piercing collocati nella cavità orale prima di un intervento chirurgico. L'osservazione di un danneggiamento alle gengive ed ai denti dopo rispettivamente 2 e 4 anni dall'applicazione di un piercing alla lingua è frequente. L'applicazione di piercing sui denti determina dopo alcuni anni la perdita del dente.

Sono state segnalate lesioni alle ghiandole salivari in seguito a piercing alle guance, abrasioni della cornea in seguito ad applicazione di piercing sulle palpebre.

Gli orecchini nei bambini piccoli possono incidentalmente essere inghiottiti ed ostruire le vie respiratorie.

L'asportazione di un tatuaggio o piercing lascia una cicatrice permanente.

Non è consentito sottoporsi a tatuaggio o piercing a donne in gravidanza o con patologie in atto.

Qualsiasi reazione indesiderata conseguente al tatuaggio o piercing, dovrà essere segnalata a personale medico.



Il sottoscritto, nato a....., in data, residente in, Via, dichiara di aver preso visione delle informazioni contenute nel presente documento.

Firma

Data

ALLEGATO C

AUTORIZZAZIONE DEL MINORE ALL'ESECUZIONE DI TATUAGGIO O PIERCING

(padre) Io sottoscritto, nato il, a residente in Vian.

(madre) Io sottoscritto, nato il, a (.....), residente in (.....) Via n. ...

in qualità di del minore (cognome e nome) nato il, a (.....), residente in (.....) Via n. ...

informati sui possibili rischi derivanti dall'esecuzione di tatuaggio e piercing, consentiamo l'effettuazione sul minore del seguente intervento:

.....
(descrivere il tipo di tatuaggio o di piercing ed indicare la sede di applicazione)

si riportano di seguito gli estremi del seguente documento:

(padre)
Tipo di documento:
N°
Autorità che l'ha rilasciato:
Data di rilascio:
Data di scadenza:

(madre)
Tipo di documento:
N°
Autorità che l'ha rilasciato:
Data di rilascio:
Data di scadenza:

(firma)

(firma)

Data:

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.96, n. 675, i dati contenuti nella presente dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale essi sono richiesti.

Sui dati dichiarati gli Organi accertatori possono in qualsiasi momento effettuare verifiche ed accertamenti d'ufficio.

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 28 del 22/04/2009, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 28/04/2009 al 12/05/2009, esecutiva dal 08/05/2009;
- **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 13/05/2009 al 27/05/2009.
- **Entrata in vigore:** 28/05/2009.